

**Soluzioni
per il tuo
lavoro**



Condizioni di Assicurazione | Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria Tutela Professionista

Documento redatto secondo le linee guida Contratti Semplici e Chiari del tavolo tecnico ANIA | Associazioni Consumatori | Associazioni Intermediari.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 10/04/2023



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria Tutela Professionista è il prodotto assicurativo di tutela legale per l'attività professionale. Garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del contraente e delle persone che collaborano alla sua attività.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Condizioni di Assicurazione e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.

Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

Glossario

pag. 3

Sezione 1: Che cosa è assicurato?

pag. 5

- ARTICOLO 1.1 – PACCHETTO BASE - GARANZIE DI TUTELA LEGALE
- ARTICOLO 1.2 – GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE “SICUREZZA, PRIVACY E CYBER”
- ARTICOLO 1.3 – ESTENSIONE DI GARANZIA “RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI”
- ARTICOLO 1.4 – ESTENSIONE DI GARANZIA “DANNI SUBITI E DANNI CAUSATI A INTEGRAZIONE DELL’RC PROFESSIONALE”
- ARTICOLO 1.5 – ESTENSIONE DI GARANZIA “PACCHETTO CONTRATTUALE”
- ARTICOLO 1.6 – ESTENSIONE DI GARANZIA “TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI”
- ARTICOLO 1.7 – ESTENSIONE DI GARANZIA “CONTROVERSIE CON I CLIENTI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO”
- ARTICOLO 1.8 – ESTENSIONE DI GARANZIA “VERTENZE CON IL DATORE DI LAVORO”
- ARTICOLO 1.9 – ESTENSIONE DI GARANZIA “DANNO ERARIALE”
- ARTICOLO 1.10 – ESTENSIONE DI GARANZIA “RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA DANNO ERARIALE”
- ARTICOLO 1.11 – ESTENSIONE DI GARANZIA “PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA”
- ARTICOLO 1.12 – ESTENSIONE DI GARANZIA “PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA”
- ARTICOLO 1.13 – CHI È ASSICURATO
- ARTICOLO 1.14 – ATTIVITÀ E BENI ASSICURATI

Sezione 2: Che cosa non è assicurato?

pag. 13

- ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
- ARTICOLO 2.2 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIE “PACCHETTO BASE”
- ARTICOLO 2.3 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “DANNI SUBITI E DANNI CAUSATI A INTEGRAZIONE DELL’RC PROFESSIONALE”
- ARTICOLO 2.4 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “PACCHETTO CONTRATTUALE”
- ARTICOLO 2.5 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI”
- ARTICOLO 2.6 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “DANNO ERARIALE”
- ARTICOLO 2.7 – ESCLUSIONI SPECIFICHE “PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA”
- ARTICOLO 2.8 – ESCLUSIONI SPECIFICHE “PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA”

Sezione 3: Ci sono limiti di copertura?

pag. 16

- ARTICOLO 3.1 – LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
- ARTICOLO 3.2 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA “RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI” E “RETROATTIVITÀ DANNO ERARIALE”
- ARTICOLO 3.3 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA “PACCHETTO CONTRATTUALE”

- ARTICOLO 3.4 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LE GARANZIE “TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI” E “CONTROVERSIE CON I CLIENTI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO”
- ARTICOLO 3.5 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALL'ASSICURATORE

Sezione 4: Dove vale la copertura?

pag. 18

- ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Sezione 5: Che obblighi ho? che obblighi ha l'impresa?

pag. 19

- ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
- ARTICOLO 5.2 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
- ARTICOLO 5.3 – QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA
- ARTICOLO 5.4 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ
- ARTICOLO 5.5 – ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
- ARTICOLO 5.6 – ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
- ARTICOLO 5.7 – CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
- ARTICOLO 5.8 – COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
- ARTICOLO 5.9 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ASSICURATORE
- ARTICOLO 5.10 – PRESCRIZIONE

Sezione 6: Quando e come devo pagare?

pag. 24

- ARTICOLO 6.1 – A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE
- ARTICOLO 6.2 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Sezione 7: Quando comincia la copertura e quando finisce?

pag. 25

- ARTICOLO 7.1 – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 7.2 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 7.3 – QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

Sezione 8: Come posso disdire la polizza?

pag. 27

- ARTICOLO 8.1 – DISDETTA
- ARTICOLO 8.2 – 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
- ARTICOLO 8.2 – RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

Disposizioni che regolano il contratto in generale

pag. 28

- ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE
- ARTICOLO 10 – TASSE E IMPOSTE
- ARTICOLO 11 – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
- ARTICOLO 12 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

Glossario

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti condizioni di ASSICURAZIONE hanno il significato a loro attribuito di seguito.

- **ARBITRATO:** è una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le **PARTI** possono adire per definire una **CONTROVERSIA** o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'**ASSICURAZIONE**.
- **ASSICURATORE:** Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
- **ASSICURAZIONE:** il contratto di **ASSICURAZIONE**.
- **CONTRAENTE:** chi stipula il contratto di **ASSICURAZIONE**.
- **CONTRAVVENZIONE:** è una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
- **CONTROVERSIA:** lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal **DIRITTO CIVILE**.
- **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** è il danno ingiusto derivante da un **FATTO ILLECITO**. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'**EVENTO** dannoso.
- **DAS:** D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
- **DELITTO:** è una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
- **DIRITTO CIVILE:** è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
- **DOLOSO:** comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
- **EVENTO:** fatto dannoso che dà origine al **SINISTRO**.
- **FATTO ILLECITO:** qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
- **FRANCHIGIA:** quota di spese che restano a carico dell'**ASSICURATO**.
- **LIBRO UNICO DEL LAVORO:** è il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
- **LITIGATION PR:** si intendono l'insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'assicurato.
- **MASSIMALE:** la somma entro la quale l'**ASSICURATORE** risponde per ogni **SINISTRO**.
- **PARTI:** il **CONTRAENTE** e l'**ASSICURATORE**.
- **PATTEGGIAMENTO:** è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare

(tecnicamente “applicazione della pena su richiesta delle **PARTI**”). Con il **PATTEGGIAMENTO** il soggetto imputato può ottenere uno “sconto” della pena fino al limite di un terzo.

- **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO:** periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in **POLIZZA** e la data di scadenza della **POLIZZA**.
- **POLIZZA:** il documento che prova l'**ASSICURAZIONE**.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal **CONTRAENTE** all'**ASSICURATORE** a fronte della stipulazione dell'**ASSICURAZIONE**.
- **PRESCRIZIONE DEL REATO:** estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice di penale agli artt. 157-161.
- **PROPRIETÀ INDUSTRIALE:** l'espressione **PROPRIETÀ INDUSTRIALE** comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. I diritti di **PROPRIETÀ INDUSTRIALE** si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice della **PROPRIETÀ INDUSTRIALE** (CPI).
- **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE:** è l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della **CONTROVERSIA** tra le **PARTI**, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **SANZIONE AMMINISTRATIVA:** misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una **SANZIONE AMMINISTRATIVA** può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
- **SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **SPESE PERITALI:** spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle **PARTI** (C.T.P. - consulente di parte).
- **SPESE DI SOCCOMBENZA:** spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente **POLIZZA**, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'**ASSICURATO** ma che sarebbero onere della controparte.
- **TRANSAZIONE:** accordo con il quale le **PARTI**, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una **CONTROVERSIA**.

Sezione 1 – Che cosa è assicurato?

ARTICOLO 1.1 - PACCHETTO BASE - GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.1.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi all'attività professionale indicata in POLIZZA.

1.1.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale, con i limiti previsti per i DELITTI DOLOSI all'articolo 2.1 lettera a);
- b) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una SANZIONE AMMINISTRATIVA per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria.

Sono incluse le spese per la difesa dell'ASSICURATO nell'eventuale fase, prevista dalla legge, antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso (ad esempio, per la presentazione di scritti difensivi o per la richiesta di audizione) nel limite di 5.000,00 euro per SINISTRO. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

- 1) Normativa sulla Privacy (GDPR General Data Protection Regulation Regolamento UE 2016/679, Codice Privacy Decreto Legislativo 196/2003, successive integrazioni e modifiche);
 - 2) Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008, successive integrazioni e modifiche);
 - 3) Responsabilità amministrativa da reato (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica , Decreto Legislativo 231/2001, successive integrazioni e modifiche)
 - 4) Codice dell'ambiente (Testo unico in materia ambientale , Decreto Legislativo n. 152/2006, successive integrazioni e modifiche).
- c) presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'ASSICURATO. La garanzia vale anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.

1.1.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per affrontare il procedimento penale, amministrativo o disciplinare, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE.

1.1.4. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO:

- a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) anticipa le spese necessarie per un procedimento penale per DELITTO DOLOSO, con il limite di 5.000,00 euro per SINISTRO in attesa della definizione del giudizio, con restituzione a DAS se il procedimento si conclude con una sentenza o un provvedimento che non rientra tra quelli in copertura. L'importo anticipato andrà restituito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da cui risulta la non operatività della garanzia. Il CONTRAENTE e l'ASSICURATO sono obbligati in solido alla restituzione di tali somme;
- c) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del MASSIMALE indicato in POLIZZA, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.

1.1.5. Se l'ASSICURATO deve difendersi in un procedimento penale per DELITTO colposo o CONTRAVVENZIONE, l'ASSICURATORE sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di LITIGATION PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media, **fino a un massimo di 7.000 euro per SINISTRO, incluso nel MASSIMALE di POLIZZA, unicamente tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato dall'ASSICURATORE.** Le attività coperte riguardano:

- a) lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'ASSICURATO;
- b) l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in LITIGATION PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- c) il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'ASSICURATO e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

ARTICOLO 1.2 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE SICUREZZA, PRIVACY E CYBER

L'ASSICURATORE assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall'ASSICURATO:

a) **Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber tramite l'utilizzo di un fornitore selezionato da DAS.** L'ASSICURATORE rimborsa le spese sostenute dal CONTRAENTE per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione a seguito di un attacco informatico o di un furto d'identità che comporti l'accesso non autorizzato a:

1. sistemi informatici aziendali;
2. account aziendali di posta elettronica;
3. profili aziendali su siti web o social media.

Sono incluse le spese per il monitoraggio della reputazione online dell'ASSICURATO fino a dodici mesi successivi al SINISTRO.

L'ASSICURATORE rimborsa **fino a un massimo di 3.000 euro per SINISTRO; la garanzia opera a condizione che l'ASSICURATO abbia denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale per:

1. deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca (ad esempio: Google);
2. richiedere la chiusura di profili falsi;
3. rimuovere contenuti di tipo testo, immagini, video e audio;
4. svolgere attività di positive SEO ossia costruire contenuti ottimizzati per i motori di ricerca volti a ripristinare la reputazione dell'ASSICURATO.

b) **Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001.** Se l'ASSICURATO è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive in materia di D. Lgs. 231/01, l'ASSICURATORE rimborsa le spese per:

1. redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
2. predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
3. la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'ASSICURATO.

La garanzia rimborsa complessivamente **fino a un massimo di 5.000,00 euro per SINISTRO.**

c) **Piano di rimedio a un Data Breach:** in caso di violazione dei dati personali per effetto della quale

L'ASSICURATO è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, l'ASSICURATORE rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, **fino a un massimo di 5.000,00 euro per SINISTRO**, per:

1. redigere un piano di azioni di rimedio all'EVENTO di Data Breach e di mitigazione del rischio;
2. la consulenza necessaria per l'implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web dell'ASSICURATO.

Estensioni di Garanzia

(valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)

ARTICOLO 1.3 - GARANZIA RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI

1.3.1. La garanzia di tutela legale in sede penale indicata all'articolo 1.1.2 lett. a) opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza del contratto, **nel limite del numero di anni di retroattività indicato in POLIZZA**, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto.

Per conoscenza si intende qualsiasi comunicazione formale pervenuta all'ASSICURATO in merito al fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa; si conviene che, pur in assenza di comunicazione formale, **l'ASSICURATO deve ritenersi a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d Ufficio.**

1.3.2. Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, l'ASSICURATORE prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'ASSICURATO.

ARTICOLO 1.4 - GARANZIA DANNI SUBITI E DANNI CAUSATI A INTEGRAZIONE DELL'RC PROFESSIONALE

1.4.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi all'attività professionale indicata in POLIZZA.

1.4.2. La garanzia opera per:

- a) ottenere assistenza legale per un DANNO EXTRACONTRATTUALE subito dall'ASSICURATO a causa di FATTO ILLECITO di terzi;
- b) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto FATTO ILLECITO dell'ASSICURATO. Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:
 - i. in presenza di un'ASSICURAZIONE di responsabilità civile che copre l'EVENTO: **a seguito dell'intervento dell'ASSICURATORE della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero MASSIMALE di tale ASSICURAZIONE, per le SPESE di resistenza e di SOCCOMBENZA¹;**
 - ii. in presenza di un'ASSICURAZIONE di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei PREMI che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'EVENTO non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le SPESE di resistenza e SOCCOMBENZA **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'ASSICURATO senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**
- c) richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'ASSICURATORE della responsabilità civile, nel limite di 2.500,00 euro per EVENTO.

1.4.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per la RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE e

¹ Come previsto dall'art. 1917 del codice civile

per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA o nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE.

1.4.4. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.5 - GARANZIA PACCHETTO CONTRATTUALE

1.5.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi all'attività professionale indicata in POLIZZA.

1.5.2. La garanzia opera per affrontare CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal CONTRAENTE a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal CONTRAENTE e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel LIBRO UNICO DEL LAVORO, con lavoratori con contratto di somministrazione o con agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del CONTRAENTE;
- c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.

1.5.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per la RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE.

1.5.4. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.6 - GARANZIA TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI

1.6.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi all'attività professionale indicata in POLIZZA.

1.6.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'ASSICURATO nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
 - 1) in presenza di un'ASSICURAZIONE di responsabilità civile che copre l'EVENTO: a seguito dell'intervento dell'ASSICURATORE della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero MASSIMALE di tale ASSICURAZIONE, per le SPESE di resistenza e di SOCCOMBENZA², nel limite del MASSIMALE indicato in POLIZZA;

² Come previsto dall'art. 1917 del codice civile

- 2) in presenza di un'ASSICURAZIONE di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei PREMI che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'EVENTO non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le SPESE di resistenza e SOCCOMBENZA, nel limite del MASSIMALE indicato in POLIZZA;
- 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'ASSICURATORE della responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del MASSIMALE indicato in POLIZZA. Per questa garanzia, l'ASSICURATORE considera come mancata risposta dell'ASSICURATORE l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'ASSICURATO.
- b) affrontare CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal CONTRAENTE esclusivamente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono incluse le CONTROVERSIE per il recupero di crediti.

1.6.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico le SPESE legali, PERITALI e investigative necessarie per la sola RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE, per il numero massimo di casi specificati in POLIZZA avvenuti in ciascun anno assicurativo. DAS assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in POLIZZA. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

1.6.4. L'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del MASSIMALE indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE.

1.6.5. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.7 - GARANZIA CONTROVERSIE CON I CLIENTI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO

1.7.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi all'attività professionale svolta dal CONTRAENTE.

1.7.2. La garanzia opera per affrontare CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal CONTRAENTE a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

1.7.3. In relazione a tali EVENTI, DAS assume a proprio carico le SPESE legali, PERITALI e investigative necessarie per la sola RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE.

1.7.4. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.8 - GARANZIA VERTENZE COL DATORE DI LAVORO

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti dell'ASSICURATO in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

ARTICOLO 1.9. - GARANZIA DANNO ERARIALE

1.9.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi all'attività professionale indicata in POLIZZA.

1.9.2. La garanzia opera per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- 1) in presenza di un'ASSICURAZIONE di responsabilità patrimoniale che copre l'EVENTO: a seguito dell'intervento dell'ASSICURATORE della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero MASSIMALE di tale ASSICURAZIONE, per le SPESE di resistenza e di SOCCOMBENZA³;
- 2) in presenza di un'ASSICURAZIONE di responsabilità patrimoniale valida e in regola con il pagamento dei PREMI che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'EVENTO non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le SPESE di resistenza e SOCCOMBENZA;
- 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'ASSICURATORE della responsabilità civile o dell'ente di appartenenza dell'ASSICURATO alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di una loro dichiarazione di assenza di responsabilità: la garanzia opera a primo rischio e l'ASSICURATORE rimborsa all'ASSICURATO le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni. L'ASSICURATORE considera come mancata risposta dell'ASSICURATORE o dell'ente l'assenza di un riscontro da parte di questi entro 30 giorni dalla richiesta di intervento o di patrocinio legale formulata dall'ASSICURATO.

1.9.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase, nel limite del MASSIMALE di 25.000 euro per SINISTRO, salvo che in POLIZZA non sia indicato un MASSIMALE inferiore, e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE.

1.9.4. La garanzia è inoltre valida per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre, con il limite di 3.000 euro, da ricomprendersi nel MASSIMALE sopra indicato.

ARTICOLO 1.10 - GARANZIA RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PER DANNO ERARIALE

1.10.1. La garanzia di tutela legale in ambito contabile-amministrativo per danno erariale indicata all'articolo 1.9. opera anche per i procedimenti conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza del contratto, nel limite del numero di anni di retroattività indicato in POLIZZA, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto.

1.10.2. Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, l'ASSICURATORE prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto da parte dell'ASSICURATO.

³ Come previsto dall'art. 1917 del codice civile

ARTICOLO 1.11 - GARANZIA PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA

1.11.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi all'attività professionale indicata in POLIZZA.

1.11.2. La garanzia opera per:

- a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni. La garanzia opera se l'ASSICURATO necessita dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario (Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche), in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
- b) affrontare **CONTROVERSIE** con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali **diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.**

1.11.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per affrontare la **CONTROVERSIA** o il procedimento, **fino all'importo del MASSIMALE** indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE.

1.11.4. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale in materia e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.12 - GARANZIA PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA

1.12.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi all'attività professionale indicata in POLIZZA.

1.12.2. La garanzia opera per:

- a) sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per **FATTO ILLECITO** di terzi in tema di diritto di **PROPRIETÀ INDUSTRIALE** **regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente**, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale, **solo se le richieste dell'ASSICURATO sono integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo;**
- b) resistere a un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto **FATTO ILLECITO** dell'ASSICURATO, in tema di diritto di **PROPRIETÀ INDUSTRIALE**, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale, **solo se le richieste di controparte sono integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.**

1.12.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio, **fino alla metà dell'importo del MASSIMALE** indicato in POLIZZA e in ogni caso fino a un massimo di 25.000 euro, e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE.

1.12.4. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale sulle materie in copertura e chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.13 - CHI È ASSICURATO

1.13.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal **CONTRAENTE** e indicata in POLIZZA.

1.13.2. Se il **CONTRAENTE** è un libero professionista, le garanzie operano a favore del **CONTRAENTE** e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:

- a) i soggetti iscritti nel **LIBRO UNICO DEL LAVORO**;
- b) i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
- c) eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.

1.13.3. Se il **CONTRAENTE** è una persona giuridica, organizzata nella forma di società o studio associato, le garanzie operano inoltre a favore delle seguenti persone:

- a) il legale rappresentante e gli amministratori;
- b) i soci liberi professionisti o i professionisti associati allo studio professionale **espressamente indicati in POLIZZA**.

1.13.4. Se il **CONTRAENTE** è alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato e non svolge la libera professione, le garanzie operano esclusivamente a suo favore nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale.

1.13.5. La garanzia del pacchetto base opposizione alle **SANZIONI AMMINISTRATIVE** (articolo 1.1.2. lett. b)), oltre ai soggetti sopra indicati, viene inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del **CONTRAENTE** o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

ARTICOLO 1.14 - ATTIVITA E BENI ASSICURATI

1.14.1. Le garanzie operano per l'attività professionale indicata in **POLIZZA** e per le attività che l'**ASSICURATO**, in base alle abilitazioni professionali, svolge in qualità di:

- a) sindaco o revisore dei conti;
- b) consigliere all'interno di consigli di amministrazione di società o enti o associazioni, **con esclusione delle cariche di presidente, amministratore, consigliere delegato**;
- c) amministratore di stabili in condominio;
- d) responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- e) consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
- f) membro dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- g) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- h) coordinatore per la progettazione e/o per l'esecuzione delle opere o responsabile dei lavori;
- i) asseveratore per l'attestazione della fattibilità e della veridicità dei dati per gli interventi di riqualificazione energetica o antisismica di immobili che prevedono benefici fiscali secondo la normativa vigente;
- j) soggetto che assume incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale.

1.14.2. Le garanzie operano inoltre per le attività svolte dalla società di elaborazione paghe e contributi di cui il **CONTRAENTE** è titolare, **se espressamente indicata in POLIZZA**.

1.14.3. Le garanzie operano per i **SINISTRI** che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** o di procedimento penale;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale e per le **CONTROVERSIE** che riguardano la proprietà intellettuale e la concorrenza sleale;
- c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle **SANZIONI AMMINISTRATIVE** e per **CONTROVERSIE** che sono incluse nel "Pacchetto fisco e previdenza".

Sezione 2 – Che cosa non è assicurato?

ARTICOLO 2.1 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

2.1.1. Le garanzie sono escluse:

- a) per EVENTI che derivano da fatto DOLOSO dell'ASSICURATO; se l'ASSICURATO è indagato o imputato per DELITTO DOLOSO, la garanzia opera solo se l'ASSICURATO viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale), derubricazione del reato da DOLOSO a colposo o se interviene la PRESCRIZIONE DEL REATO o il procedimento si conclude con PATTEGGIAMENTO;
- b) per CONTROVERSIE e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- c) per CONTROVERSIE e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- d) per fatti che derivano da EVENTI bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;
- e) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a EVENTI naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

2.1.2. Le garanzie sono inoltre escluse:

- a) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole estensioni di garanzia, se sottoscritte dal CONTRAENTE;
- b) per CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE, salvo per l'opposizione contro le sanzioni disciplinari davanti al giudice ordinario e salvo quanto indicato nelle singole estensioni di garanzia, se sottoscritte dal CONTRAENTE;
- c) per CONTROVERSIE con il proprio datore di lavoro, salvo per l'estensione di garanzia vertenze col datore di lavoro (articolo 1.8) se sottoscritta dal CONTRAENTE;
- d) per CONTROVERSIE con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per l'estensione di garanzia Pacchetto fisco e previdenza (articolo 1.11), se sottoscritta dal CONTRAENTE;
- e) per CONTROVERSIE e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale, salvo per i procedimenti penali e per quanto indicato nell'estensione di garanzia Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza sleale (articolo 1.12), se sottoscritta dal CONTRAENTE.

ARTICOLO 2.2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE PACCHETTO BASE

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

- a) per le CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE in genere;
- b) per procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a SANZIONI AMMINISTRATIVE;
- c) per l'opposizione a SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia fiscale e tributaria.

ARTICOLO 2.3 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA DANNI SUBITI E DANNI CAUSATI A INTEGRAZIONE DELL'RC PROFESSIONALE

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

- a) per CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE che non riguardano DANNI EXTRACONTRATTUALI subiti dall'ASSICURATO, danni causati a terzi o clienti o la chiamata in causa dell'ASSICURATORE di responsabilità civile;

- b) per richieste di risarcimento di danni causati, se l'ASSICURATO non ha una ASSICURAZIONE di responsabilità civile o se questo contratto non è in regola con il pagamento dei PREMI;
- c) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'ASSICURAZIONE di responsabilità civile non opera per la presenza di una FRANCHIGIA o di uno scoperto;
- d) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'ASSICURAZIONE di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, se la CONTROVERSIA non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'ASSICURATO senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

ARTICOLO 2.4 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA PACCHETTO CONTRATTUALE

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse per CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal CONTRAENTE a clienti.

ARTICOLO 2.5 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

- a) per CONTROVERSIE di lavoro;
- b) per CONTROVERSIE con i fornitori;
- c) per CONTROVERSIE che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

ARTICOLO 2.6. - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA DANNO ERARIALE

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

- a) per dolo dell'ASSICURATO;
- b) per procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale.

ARTICOLO 2.7 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

- a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
- c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave così come definito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 472/1997;
- d) per CONTROVERSIE che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

ARTICOLO 2.8 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

- a) se le richieste dell'ASSICURATO non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte;

- b) per mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni;
- c) per CONTROVERSIE che si concludono con una TRANSAZIONE o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;
- d) per procedimenti di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;
- e) per CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE non espressamente indicate tra le garanzie in copertura all'articolo 1.12.

Sezione 3 – Ci sono limiti di copertura?

ARTICOLO 3.1 - LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI

3.1.1. La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della CONTROVERSIA o della SANZIONE AMMINISTRATIVA applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per CONTROVERSIE e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per CONTROVERSIE che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le CONTROVERSIE con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'ASSICURATO dati in locazione;
- d) per CONTROVERSIE che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- e) per richieste di risarcimento di DANNI EXTRACONTRATTUALI avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- f) per CONTROVERSIE e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori o fra società/ studio professionale e amministratori;
- g) per CONTROVERSIE e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- h) per CONTROVERSIE nei confronti di DAS.

3.1.2. In caso di CONTROVERSIA tra CONTRAENTE e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del CONTRAENTE.

ARTICOLO 3.2 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LE GARANZIE RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI E RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA DANNO ERARIALE

3.2.1. Se a favore dell'ASSICURATO opera un'altra ASSICURAZIONE di tutela legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro ASSICURATORE, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del MASSIMALE della POLIZZA precedentemente sottoscritta.

3.2.2. Se le condizioni di ASSICURAZIONE del contratto sottoscritto con un altro ASSICURATORE prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al MASSIMALE complessivamente assicurato con tutte le POLIZZE sottoscritte.

ARTICOLO 3.3. - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA PACCHETTO CONTRATTUALE

In caso di CONTROVERSIA di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del CONTRAENTE, il quale abbia avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

ARTICOLO 3.4 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LE GARANZIE TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO

3.4.1. Se nei confronti del debitore del CONTRAENTE risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

3.4.2. Le garanzie del pacchetto CONTROVERSIE con i clienti 3 casi senza azione in giudizio non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di DANNI EXTRACONTRATTUALI causati a terzi.

ARTICOLO 3.5 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALL'ASSICURATORE

L'ASSICURATORE non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
- b) spese per la gestione di una CONTROVERSIA prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'ASSICURATO a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'ASSICURATO secondo il principio di solidarietà⁴;
- h) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'ASSICURATO deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della CONTROVERSIA, se tale CONTROVERSIA si conclude con una TRANSAZIONE non concordata con DAS;
- j) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le SPESE diverse da quelle legali, PERITALI e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'ASSICURATO esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

⁴ (art. 1292 del codice civile)

Sezione 4 – Dove vale la copertura?

ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per i **SINISTRI** che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** o di procedimento penale;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale e per le **CONTROVERSIE** che riguardano la proprietà intellettuale e la concorrenza sleale;
- c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle **SANZIONI AMMINISTRATIVE** e per **CONTROVERSIE** che sono incluse nel "Pacchetto fisco e previdenza".

4.1.2. Le garanzie di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber" operano **per gli EVENTI denunciati presso l'autorità competente in Italia.**

4.1.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per **SINISTRI** avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Sezione 5 – Che obblighi ho? Che obblighi ha l'Impresa?

L'Impresa Assicuratrice ha scelto di affidare la gestione dei SINISTRI di Tutela Legale a DAS, cui dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai SINISTRI.

ARTICOLO 5.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l'ASSICURATO deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile.

La denuncia del SINISTRO deve essere effettuata, a scelta dell'ASSICURATO, per il tramite di una delle seguenti modalità:

- a) chiamando dall'Italia il numero verde 800.666.000, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- b) tramite e-mail a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Via E. Fermi 9/b - 37135 Verona.

5.1.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di SINISTRO), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di EVENTO accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

5.1.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'ASSICURATO, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

5.1.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'ASSICURATO deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di SINISTRO e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

5.1.5. In caso di procedimento penale, l'ASSICURATO deve denunciare il SINISTRO quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

5.1.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'ASSICURATO deve chiamare il numero verde 800.666.000 e fornire il numero di POLIZZA e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

5.1.7. Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale LITIGATION PR e dalla garanzia di perdite pecuniarie rimozione contenuti lesivi della reputazione, l'ASSICURATO deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del SINISTRO, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della CONTROVERSIA, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati⁵. A tal fine l'ASSICURATO deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della CONTROVERSIA;
- b) per risolvere la CONTROVERSIA, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'ASSICURATO può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

⁵ Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D. Lgs. 209/05

5.2.2. DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'ASSICURATO presentano possibilità di successo, negli altri casi.
L'ASSICURATO comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

5.2.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'ASSICURATO che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all'ARBITRATO previsto all'articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

5.2.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'ASSICURATO può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
- b) l'ASSICURATO deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'ASSICURATO decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

5.2.5. In caso di procedimento penale per DELITTO DOLOSO, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'ASSICURATO pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo o ai casi di PATTEGGIAMENTO e PRESCRIZIONE DEL REATO.

5.2.6. DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (SINISTRO unico):

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo EVENTO-fatto nei quali sono coinvolti uno o più ASSICURATI;
- c) se l'EVENTO che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.2.7. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'ASSICURATO, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'ASSICURATO deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il SINISTRO appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;

- b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna TRANSAZIONE o accordo per definire la CONTROVERSIA che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'ASSICURATO. Se l'ASSICURATO procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;
- f) per la garanzia di tutela legale LITIGATION PR e la garanzia di perdite pecuniarie rimozione contenuti lesivi della reputazione deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. DAS e l'ASSICURATORE non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

5.4.2. DAS e l'ASSICURATORE non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'ASSICURATO.

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'ASSICURATO e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'ASSICURATO sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle PARTI o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. L'ASSICURATO e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le PARTI.

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'ASSICURATO, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'ASSICURATO ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

5.5.4. Se l'ASSICURATO intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. Se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO hanno sottoscritto altre ASSICURAZIONI per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un SINISTRO devono darne avviso a tutti gli ASSICURATORI, indicando a ciascuno il nome degli altri⁶.

⁶ Come previsto dall'art. 1910 del codice civile

5.6.2. Se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, l'ASSICURATORE non procederà a erogare alcuna prestazione.

5.6.3. Il CONTRAENTE non può stipulare più POLIZZE con l'ASSICURATORE per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente dall'ASSICURATORE. Se contravviene a questo obbligo, l'ASSICURATORE erogherà le proprie prestazioni nel limite del MASSIMALE più alto fra quelli previsti dalle POLIZZE stipulate.

ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. Il CONTRAENTE deve fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

5.7.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'ASSICURAZIONE⁷.

ARTICOLO 5.8 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. Il CONTRAENTE è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.

5.8.2. Se l'ASSICURATORE viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un PREMIO maggiore, può richiedere al CONTRAENTE la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del PREMIO, fatto salvo il diritto di recesso⁸.

5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'ASSICURAZIONE⁹.

5.8.4. Il CONTRAENTE può comunicare per iscritto all'ASSICURATORE anche la diminuzione del rischio. L'ASSICURATORE ridurrà il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla comunicazione del CONTRAENTE¹⁰, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ASSICURATORE

5.9.1. Tutte le comunicazioni che l'ASSICURATO e il CONTRAENTE effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di ASSICURAZIONE, e vanno indirizzate all'ASSICURATORE o all'intermediario cui è assegnato il contratto.

5.9.2. Le comunicazioni con l'ASSICURATORE possono avvenire:

- a) mediante lettera raccomandata a Vittoria Assicurazioni S.p.A., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano
- b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

5.9.3. Per denunciare un SINISTRO, l'ASSICURATO deve utilizzare il canale telefonico o le altre modalità indicate all'articolo 5.1.

5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di SINISTRO il CONTRAENTE dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 8.3.

5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO fanno al broker impegnano l'ASSICURATORE a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta dall'ASSICURATORE al broker si intende come fatta all'ASSICURATO o al CONTRAENTE.

⁷ Come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile

⁸ Come previsto dall'art. 1898 del codice civile

⁹ Come previsto dall'art. 1898 del codice civile

¹⁰ Come previsto dall'art. 1897 del codice civile

ARTICOLO 5.10 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda¹¹.

Da ciò ne deriva che le denunce di SINISTRO e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'ASSICURATO la perdita del diritto alla prestazione.

¹¹ Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

Sezione 6 – Quando e come devo pagare?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo che il **CONTRAENTE** deve pagare, detto **PREMIO**, è riportato in **POLIZZA**. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate.

6.1.2. Il **PREMIO** deve essere pagato all'intermediario cui è assegnato il contratto, oppure direttamente all'**ASSICURATORE**, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

ARTICOLO 6.2 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

6.2.1. Il **PREMIO** annuo indicato in **POLIZZA** costituisce il minimo dovuto ed è calcolato in base al parametro variabile riportato in **POLIZZA**. Tale parametro è costituito dal fatturato annuo o dalla retribuzione annua lorda o altro diverso parametro concordato dalle **PARTI**.

6.2.2. Entro 90 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il **CONTRAENTE** deve inviare all'**ASSICURATORE** o all'intermediario a cui è assegnato il contratto una dichiarazione scritta che aggiorna il parametro per l'annualità trascorsa.

6.2.3. In caso di variazione del parametro, l'**ASSICURATORE** emette una appendice di regolazione del **PREMIO**, indicando la differenza tra quanto pagato anticipatamente e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo. Il **CONTRAENTE** deve pagare le **differenze di PREMIO risultanti dalla regolazione nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione**. Se la differenza di **PREMIO** è in favore del **CONTRAENTE**, fatto salvo comunque il minimo dovuto, l'**ASSICURATORE** rimborsa la differenza entro 30 giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione.

6.2.4. In caso di variazione in diminuzione al di sotto del minimo dovuto, il **CONTRAENTE** può richiedere la sostituzione del contratto.

6.2.5. Se il **CONTRAENTE** non comunica l'aggiornamento dei parametri variabili quando dovuto, o non paga la differenza di **PREMIO** a suo carico, le garanzie previste dal contratto saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato.

6.2.6. L'**ASSICURATORE** si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati comunicati dal **CONTRAENTE**, il quale si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, le informazioni e i documenti necessari (ad esempio, il **LIBRO UNICO DEL LAVORO** o l'ultimo bilancio approvato).

Sezione 7 – Quando comincia la copertura e quando finisce?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'ASSICURAZIONE decorre dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

7.1.2. L'ASSICURAZIONE scade il giorno indicato in POLIZZA se non viene rinnovata. Il rinnovo è tacito di anno in anno in mancanza di disdetta con le modalità indicate alla sezione 8.

7.1.3. Se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO successive, l'ASSICURAZIONE si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze¹², a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile.

ARTICOLO 7.2 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.2.1. Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del CONTRAENTE o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione dell'ASSICURATORE da ogni ulteriore prestazione.

7.2.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, l'ASSICURATORE rimborsa la parte di PREMIO relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

ARTICOLO 7.3 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.3.1. Un SINISTRO rientra nell'oggetto della garanzia se risulta avvenuto nel PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

7.3.2. La garanzia si estende agli EVENTI avvenuti nel PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione. Il CONTRAENTE può scegliere di estendere tale periodo a dieci (10) anni pagando un PREMIO aggiuntivo; la scelta di tale estensione è riportata in POLIZZA. Il CONTRAENTE non ha diritto a nessuna copertura postuma se interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro ASSICURATORE.

7.3.3. Per le CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale un SINISTRO è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'ASSICURAZIONE. Questa limitazione non vale:

- a) per le richieste di risarcimento di danni causati dall'ASSICURATO a clienti;
- b) se questo contratto sostituisce un precedente contratto in essere con l'ASSICURATORE o con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

7.3.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'ASSICURATO dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

7.3.5. Per determinare la data in cui avviene un SINISTRO, l'ASSICURATORE considera:

- a) la data del primo EVENTO che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per DANNI EXTRACONTRATTUALI subiti o causati dall'ASSICURATO;

¹² A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile

- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a **SANZIONI AMMINISTRATIVE**;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'**ASSICURATO**, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

7.3.6. Se l'**EVENTO** si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, l'**ASSICURATORE** prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Sezione 8 – Come posso disdire la polizza?

ARTICOLO 8.1 - DISDETTA

Se il CONTRAENTE o l'ASSICURATORE non intendono rinnovare l'ASSICURAZIONE alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.9.2.

ARTICOLO 8.2 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RECESSO

8.2.1. Una volta firmata la POLIZZA e pagato il PREMIO, il CONTRAENTE ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l'ASSICURAZIONE cessa dalla data di decorrenza e il PREMIO pagato viene rimborsato **al netto delle imposte assicurative di legge.**

8.2.2. Se il CONTRAENTE o l'ASSICURATO richiedono una prestazione all'ASSICURATORE prima dei 30 giorni utili, il contratto si considera definitivamente accettato dal CONTRAENTE.

ARTICOLO 8.3 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

8.3.1. Se il CONTRAENTE non ha più bisogno dell'ASSICURAZIONE perché il rischio cessa, **deve inviare apposita comunicazione scritta all'ASSICURATORE trasmettendo prova della cessazione del rischio.** Rimane l'obbligo per il CONTRAENTE di pagare le rate del PREMIO nel frattempo già scadute e non corrisposte.

8.3.2. Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il CONTRAENTE sia l'ASSICURATORE possono recedere dall'ASSICURAZIONE. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il CONTRAENTE, l'ASSICURAZIONE cessa il giorno in cui l'ASSICURATORE riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è l'ASSICURATORE, l'ASSICURAZIONE cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del CONTRAENTE.

8.3.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, l'ASSICURATORE rimborsa la parte di PREMIO relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte.**

Disposizioni che regolano il contratto in generale

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni CONTROVERSIA che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il CONTRAENTE o L'ASSICURATO.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del CONTRAENTE, anche se il loro pagamento è stato anticipato dall'assicuratore.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

11.1. L'ASSICURAZIONE è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

In particolare, l'ASSICURATO deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà¹³.

11.2. Se le condizioni di ASSICURAZIONE sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.

ARTICOLO 12 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

L'ASSICURATORE non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un SINISTRO o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, il pagamento del SINISTRO o la fornitura della prestazione espone l'ASSICURATORE a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

¹³ Secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale
Sociale Euro 67.378.924 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte delGruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



1921



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

PB014704-CGA-EDZ-0423